



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 13 MAGGIO 2016

DELIBERA N.291

O G G E T T O

INDIRIZZI GENERALI PER LA CESSIONE E LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARD URBANISTICI PUBBLICI E A PARCHEGGI (L.R. N. 33/2007 E SS.MM.II, L.R. N. 14/2009 SS.MM.II).

L'ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO TREDICI DEL MESE DI MAGGIO, , ALLE ORE 09:30 CON CONTINUAZIONE

PREVIO AVVISO DEL SIG.SINDACO SI É RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

P R E S I D E N T E

DECARO Ing. ANTONIO - SINDACO

A S S E S S O R I

N	COGNOME E NOME	PRES	N	COGNOME E NOME	PRES
1	BRANDI Dott. Vincenzo	NO	6	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	NO	7	ROMANO Avv. Paola	SI
3	GALASSO Ing. Giuseppe	SI	8	SAVINO Dott.ssa Dora	SI
4	MASELLI Dott. Silvio	SI	9	TEDESCO Prof.ssa Carla	SI
5	PALONE Dott.ssa Carla	NO	10	TOMASICCHIO Dott. Angelo	NO

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO

IL PRESIDENTE, CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

Sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata, l'Assessore all'Urbanistica e Politiche del Territorio, Carla Tedesco, riferisce quanto segue:

Premesso che:

la Legge Regionale 56/1980 e ss.mm.ii. stabilisce che in relazione ai piani di lottizzazione deve essere prevista “...la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle opere necessarie per le urbanizzazioni primarie, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondari, nella misura stabilita dal D.M. 1444/1968, salvo diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenti...”;

il Piano Regolatore Generale (adottato con deliberazione Consiliare n. 991 del 13.12.1973 ed approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1475 dell'08.07.1976) e successive varianti, così come integrato con l'aggiornamento alla variante normativa del 2009 (approvata con delibera di G.R. n. 2415 del 10/12/2008 BURP 14 del 23.01.2009) prevede trenta diverse tipizzazioni del territorio comunale in relazione ad ambiti distinti sotto il profilo ambientale, urbanistico e funzionale (assimilabili alle zone omogenee di cui al D. M. 1444/68); per ognuno dei detti ambiti sono state definite norme e prescrizioni specifiche per le trasformazioni nonché modalità di attuazione;

il PRG non prevede procedure alternative alla cessione gratuita delle aree stabilita ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444]; pertanto, non è prevista alcuna norma per la monetizzazione degli stessi;

La Regione Puglia ha emanato Leggi regionali che comportano incentivi di carattere volumetrico quali:

1. la Legge Regionale n. 33/2007 e ss.mm.ii. “Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate” (B.U.R.P. n. 164 del 19 novembre 2007) che detta i limiti e le norme per il recupero dei sottotetti e per il riutilizzo di porticati e dei locali seminterrati con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici;

2. la stessa Legge Regionale n. 33/2007 e ss.mm.ii., così come integrata dalla L.R. n. 16 del 7.4.2014 (art. 2), contempla all'**art. 8 bis**, la possibilità che i Comuni possano consentire mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, onde favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente;

3. la Legge Regionale n. 14/2009 e ss.mm.ii. “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale” (B. U. della Regione Puglia n. 119 del 3 agosto 2009) che promuove il rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici;

tutti gli interventi che comportano incremento di carico urbanistico e/o cambiamento di destinazione d'uso sono subordinati:

a) alla verifica della dotazione degli standard pubblici come previsti dal D.M. 1444/68 e dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, cui consegue la possibilità che, qualora sia dimostrata l'impossibilità di

raggiungere le quantità minime previste per Legge, l'Amministrazione Comunale possa autorizzare gli interventi precisando come altrimenti siano soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature accedendo anche ad ipotesi di monetizzazione;

b) all'obbligo di reperire spazi per parcheggi così come disposto dalla legge 24 marzo 1989 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi); Legge che rende obbligatoria la previsione dei parcheggi *"nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse"*;

Premesso, inoltre, che:

in relazione alle modalità di reperimento delle aree a cedersi per standard o per parcheggi il quadro normativo sopra indicato stabilisce:

1. con riferimento alla Legge Regionale n. 33/2007 e ss.mm.ii. ed alla relativa Circolare Regionale esplicativa n. 1/2009:

- a) per la verifica della dotazione degli standard pubblici come previsti dal D.M. 1444/68 e dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. *"...il Comune può prevedere che l'interessato, qualora sia impossibile reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione (totale o parziale), provveda al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute..."* (cfr. Circolare esplicativa regionale);
- b) circa l'obbligo di reperire spazi per parcheggi così come disposto dalla legge 24 marzo 1989 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi) l'art. 4, co. 3, della l.r. 33/2007, dispone che *"Il recupero dei sottotetti all'uso residenziale è subordinato – – al reperimento degli spazi per parcheggi "pertinenziali" (rectius, obbligatori), nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa con l'intervento di recupero"*; inoltre la Circolare esplicativa 1/09 specifica che *"... I Comuni possono prevedere la monetizzazione degli stessi nei medesimi termini di cui all'art. 4, co. 3, della l.r. 33/2007"*;

2. sempre con riferimento alla Legge Regionale n. 33/2007 e ss.mm.ii., così come integrata dalla L.R. n. 16 del 7.4.2014 (art. 2), l'art. 8 bis - onde favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente - statuisce che i comuni possano consentire mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie a determinate condizioni e sempre che siano assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dallo strumento urbanistico vigente. In caso in cui non sia possibile reperire gli standard nelle immediate vicinanze la norma regionale prevede la loro monetizzazione.

Con la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 18.06.2015** il Comune di Bari, dal canto proprio, nel disciplinare i mutamenti di destinazione d'uso in attuazione della L.R. 16/2014 ne ha definito l'applicazione per le zone produttive, previste dagli artt. 39 e 50 delle NTA del PRG, a condizione che siano assicurati:

- a) in riferimento alla verifica della dotazione degli standard pubblici come previsti dal D.M. 1444/68 e dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, dallo strumento

urbanistico vigente o l'importo dovuto per la loro monetizzazione ove non sia possibile reperirli nelle immediate vicinanze;

b) in riferimento al reperimento dei parcheggi così come disposto dalla legge 24 marzo 1989 n. 122 (*Disposizioni in materia di parcheggi*), appositi spazi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione; gli spazi per parcheggi realizzati non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente;

3. la Legge Regionale n. 14/2009 e ss.mm.ii. all'art. 5 comma 3 subordina la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi alle seguenti condizioni:

- a) in riferimento alla verifica della dotazione degli standard pubblici come previsti dal D.M. 1444/68 e dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto. Il comune può prevedere che l'interessato, qualora sia impossibile reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione (totale o parziale), provveda alla monetizzazione degli standard mediante pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard devono essere vincolati all'acquisizione, da parte del comune, di aree destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- b) in riferimento all'obbligo di reperire spazi per parcheggi così come disposto dalla legge 24 marzo 1989 n. 122 (*Disposizioni in materia di parcheggi*), al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato (m²) ogni 10 metri cubi (m³) della volumetria realizzata, nel caso degli interventi straordinari di ampliamento della volumetria e della volumetria complessiva (volume preesistente e aumento volumetrico) nel caso degli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione. Nel caso in cui il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali avvenga in aree diverse da quella oggetto dell'intervento previsto dall'articolo 3, il rapporto di pertinenza deve essere garantito da un atto unilaterale d'obbligo;

Preso atto che:

l'impossibilità di raggiungere le quantità minime previste per Legge si presenta frequentemente negli interventi sul patrimonio edilizio esistente giacché interessanti aree già sature sotto l'aspetto edilizio, a causa dell'alta densità edificatoria; infatti in queste aree non è sempre possibile individuare aree libere da destinare a standard;

in diversi casi si è evidenziata l'inopportunità e la non convenienza per l'Amministrazione Comunale di acquisire aree alla proprietà pubblica ai fini del soddisfacimento degli obblighi di Legge. La spesso esigua dimensione delle aree da cedere per standard in ragione della tipologia degli interventi (frequentemente ampliamenti dell'esistente) non risponde a requisiti di funzionalità; circostanza che, nella maggioranza dei casi, comporta per l'Amministrazione dei costi che si riversano sulla collettività non commisurati al reale godimento del bene da parte dei cittadini;

la monetizzazione degli standard è una facoltà - che l'Amministrazione si riserva nei casi indicati nelle premesse, tassativamente previsti dalle disposizioni normative di settore - che non deve

comunque determinare una riduzione delle superfici a standard ma solo una loro realizzazione differita attraverso una pianificazione urbanistica che individui soluzioni più idonee per la valorizzazione del sistema urbano, utilizzando le risorse economiche nel frattempo accantonate;

l'Amministrazione può valutare favorevolmente anche proposte di monetizzazione parziale degli standard urbanistici nel caso in cui la particolare conformazione dell'area da acquisire non garantisca un disegno organico, una completa funzionalità e una economica manutenzione;

inoltre l'Amministrazione può valutare favorevolmente anche proposte di cessione di aree di piccole dimensioni (assunte dal presente atto entro il limite di 200,00 m²) qualora funzionali all'accorpamento con aree già destinate a standard, ovvero previste per tali funzioni dagli strumenti di governo del territorio (es. per parcheggi in aree molto congestionate);

Preso atto inoltre che:

con riferimento alle aliquote da corrispondere ai fini della monetizzazione ed alle modalità di pagamento, l'Amministrazione si è già determinata in relazione a specifiche fattispecie sulla base dei seguenti atti amministrativi:

- 1) la Giunta Comunale in data 27.01.2005 ha emanato la deliberazione n. 37 avente ad oggetto: *“Approvazione con effetto dal 1° gennaio 2000 dei Valori delle aree edificabili”*;
- 2) la Giunta Comunale in data 13.05.2014 ha emanato la deliberazione n. 290 avente per oggetto *“Approvazione dei valori delle aree fabbricabili”* disponendo:
 - di approvare i valori delle aree fabbricabili così come riportati nella tabella allegata;
 - di stabilire che tali valori in relazione alle specifiche metodologie di calcolo utilizzate ed alle effettive condizioni di mercato siano da considerare equi e pertanto validi già dal 1.1.2012;
 - alla luce della contingenza economica e delle incertezze del mercato immobiliare di stabilire, per tutte le aree, un abbattimento del 20% del valore in tabella per 36 mesi dalla data di pubblicazione della presente.
 - che per le zone assoggettate a P.U.E. ai sensi dell'art. 16 L.R. 20/2001 il valore base riconosciuto in tabella sia rimodulato come segue, in relazione allo stato del procedimento amministrativo che effettivamente ne condiziona il valore:
 - 1. Suolo Privo di P.U.E. : 25% del valore in tabella
 - 2. Suolo con P.U.E. Adottato : 50% del valore in tabella
 - 3. Suolo con P.U.E. Approvato : 75% del valore in tabella
 - 4. Suolo con P.U.E. convenzionato : 100% del valore in tabella
 - i “territori costieri” e le fasce di rispetto (aree annesse) delle lame, vincolati dal PPTR adottato, non potendone definire al momento la stima in relazione alla effettiva suscettività edificatoria nella attuale fase di salvaguardia del piano regionale sovraordinato, sono stimate nella misura cautelativa del 25% del valore tabellare. Le aree interessate da vincoli paesaggistici o ambientali di inedificabilità assoluta sono equiparate alle aree agricole.
- 3) il Dirigente della Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata con Determina Dirigenziale n. 130/2014, avente per oggetto: *“Approvazione Adeguamento dei valori per la monetizzazione degli standard da cedere in relazione al Piano Casa (L. R. n. 14/2009 e ss.mm.ii.)”* ha determinato quanto segue:

- STABILIRE, [...] di adeguare i valori per la monetizzazione degli standards da cedere in relazione al “*piano casa*” oppure altri casi per i quali la detta monetizzazione è possibile così come esplicitati nella [...] tabella;
- CONFERMARE, in base a quanto già stabilito con delibera di Giunta n. 290 del 13.05.2014 un abbattimento del 20% del valore in tabella per 36 mesi dalla data di pubblicazione della stessa delibera;

i proventi derivanti dalla monetizzazione devono essere finalizzati all’acquisto dei terreni da destinare a servizi pubblici a scala urbana e/o territoriale, ritenuti di importanza strategica per l’Amministrazione, inserendone di volta in volta gli interventi di urbanizzazione nel programma delle opere pubbliche;

in alcune circostanze (quali ad esempio i casi di cambio di destinazione d'uso di immobili già esistenti) l'assenza di spazi da cedere per standard e la rilevanza delle quantità di spazi pubblici da monetizzare rende inaccessibili gli interventi a causa della necessaria previa corresponsione delle somme rivenienti da monetizzazione degli standard;

L'onerosità delle iniziative rischia di scoraggiare gli interventi previsti dal legislatore a sostegno dell'attività edilizia rendendo inefficaci le previsioni di legge regionale; tale circostanza rende opportuna - anche per questa fattispecie - una regolamentazione che, sulla base di quanto già previsto dallo stesso legislatore nazionale per la corresponsione delle somme commisurate ad oneri per urbanizzazioni primarie e secondarie (art. 16 DPR 380/01), consenta la corresponsione rateizzata delle somme dovute per il rilascio del titolo abilitativo;

con Delibera di Consiglio Comunale n.53/2013 avente per oggetto: “*Approvazione dell’Adeguamento dei costi base relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nei vari ambiti territoriali ai sensi per gli effetti degli artt. 20 – 21 e 34 della L.R. 6/79 e s.m.i.*” sono state definite le modalità di rateizzazione degli oneri concessori, con lieve rettifica per arrotondamento, così come di seguito precisato:

- pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in unica soluzione, all’atto del rilascio del permesso, per importi inferiori o uguali a € 26.000,00; per somme eccedenti, la rateizzazione riguarderà la parte eccedente di tale importo secondo le seguenti modalità:
- 1^ rata di acconto: 40% dell’importo all’atto del rilascio del permesso di costruire (e comunque non inferiore a € 26.000,00);
- 2^ rata : 30% dell’importo (o comunque la metà della cifra residua, detratta la prima rata di € 26.000,00) ad un anno dal rilascio del permesso di costruire;
- 3^ rata: 30% dell’importo (o importo residuo) a due anni dal rilascio del permesso di costruire e comunque contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, se precedente a tale scadenza dei due anni;

risulta opportuno, per le motivazioni precisate nei punti che precedono, contemplare modalità di corresponsione delle somme corrispondenti alla monetizzazione degli standard e dei parcheggi (nelle ipotesi contemplate dalla normativa regionale sopra precisata) che siano coerenti con quanto già statuito da precedenti atti e secondo quanto di seguito precisato:

- pagamento degli standard e delle superfici di standard a parcheggio in un'unica soluzione all’atto del rilascio del permesso, per importi inferiori o uguali a €

26.000,00; per somme eccedenti, la rateizzazione riguarderà la parte eccedente di tale importo secondo le seguenti modalità:

- 1^ rata di acconto: 40% dell'importo all'atto del rilascio del permesso di costruire (e comunque non inferiore a € 26.000,00);
- 2^ rata : 30% dell'importo (o comunque la metà della cifra residua, detratta la prima rata di € 26.000,00) ad un anno dal rilascio del permesso di costruire;
- 3^ rata: 30% dell'importo (o importo residuo) a due anni dal rilascio del permesso di costruire e comunque contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, se precedente a tale scadenza dei due anni;

Ritenuto, pertanto,

di fornire indicazioni in merito alle modalità di acquisizione delle aree da destinare ad uso pubblico ed altresì in merito ai requisiti e alle caratteristiche che le aree effettivamente da acquisire devono possedere;

di precisare i casi in cui si rende opportuno procedere alla monetizzare delle aree per standard onde perseguire obiettivi che mirino alla valorizzazione del sistema urbano attraverso il razionale impiego delle risorse accantonate con le attività di monetizzazione;

di definire un limite per la superficie per standard a cedere, al di sotto del quale occorre procedere alla monetizzazione degli standard medesimi, identificandolo nel valore di 200 m² di superficie (di standard a cedere) anche allo scopo di garantire modalità uniformi di applicazione delle norme regionali citate su tutto il territorio nonché loro attuazione in coerenza con le finalità sottese alle previsioni normative di reperimento degli standard urbanistici;

di ribadire che la quantità di superficie da cedere è fissata dal PRG del Comune di Bari (così da assicurare per ogni abitante insediato o da insediare la dotazione minima, inderogabile) nel valore di 20 m² per ogni abitante da insediare; superficie destinata a spazi pubblici, a spazi riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio (con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie);

di assumere, ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione del PRG del comune di Bari, che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondono mediamente 25 m² di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 m³ vuoto per pieno), maggiorati di una quota non superiore a 5 m² (pari a circa 20 m³ vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.); conseguentemente la superficie da cedere/monetizzare in relazione agli standard sarà pari al rapporto tra la volumetria assentita (volumetria totale o ampliamento) e 100 m³/ab approssimato all'unità superiore, moltiplicato per il valore di 20m² per abitante;

LA GIUNTA COMUNALE

ASCOLTATA la relazione dell'Assessore Prof.ssa Carla Tedesco, sulla base dell'attività istruttoria condotta dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata;

VISTI:

- l'art. 17 della legge n. 765/1967 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 1444/1968 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 33/2007 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 14/2009 e ss.mm.ii.;
- i pareri espressi in ordine alla Regolarità tecnica e contabile dai Responsabili di Servizio interessati, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, come da scheda allegata;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U.E.L., che forma parte integrante della presente;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento, in base al combinato disposto dell'art. 48 comma 2 e dell'art. 107 del comma 1 del DLgs 267/2000;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto:

- 1) **PRENDERE ATTO** di quanto in premessa evidenziato;
- 2) **APPROVARE** le procedure per la monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici pubblici indicati nelle premesse fissando in 200 m² il valore limite della superficie delle aree per standard urbanistici al di sotto del quale la monetizzazione tiene luogo della cessione, relativamente alle fattispecie previste dalla L.R. n. 33/2007 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 14/2009 e ss.mm.ii.;
- 3) **PRENDERE ATTO INOLTRE**
 - a. che rimane comunque facoltà dell'Amministrazione valutare la proposta di monetizzazione anche parziale degli standard urbanistici in qualunque caso la particolare conformazione dell'area da acquisire non garantisca un disegno organico, una completa funzionalità e una economica manutenzione;
 - b. che rimane inoltre facoltà dell'Amministrazione valutare la proposta di monetizzazione o cessione delle aree nel caso in cui le superfici inferiori ai 200,00 m² fossero funzionali (perché contigue) all'accorpamento con altre aree già destinate a standard, ovvero previste a vario titolo per tali funzioni dagli strumenti di governo del territorio (es. per parcheggi in aree molto congestionate);
- 4) **UTILIZZARE** ai fini della monetizzazione delle aree per standard, quale regola generale e nel caso in cui l'istituto sia previsto da specifiche norme di settore, gli stessi valori delle aree fabbricabili così come disposto dalla Giunta Comunale in data 13 Maggio 2014 con deliberazione n. 290 avente per oggetto "*Approvazione dei valori delle aree fabbricabili*" e dalla successiva determina dirigenziale n. 130/2014 (avente per oggetto "*Approvazione*

Adeguamento dei valori per la monetizzazione degli standards da cedere in relazione al Piano Casa - L. R. n. 14/2009 e ss.mm.ii.”);

- 5) **INDIVIDUARE**, nel caso di intervento assentito con Permesso di Costruire, quale modalità di corresponsione delle somme dovute per monetizzazione delle aree per standard, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo edilizio, anche la rateizzazione secondo quanto segue:
- pagamento delle somme corrispondenti a standard e delle superfici di standard a parcheggio all'atto del rilascio del permesso, per importi inferiori o uguali a € 26.000,00; per somme eccedenti, la rateizzazione riguarderà la parte eccedente di tale importo secondo le seguenti modalità:
 - 1^ rata di acconto: 40% dell'importo all'atto del rilascio del permesso di costruire (e comunque non inferiore a € 26.000,00);
 - 2^ rata : 30% dell'importo (o comunque la metà della cifra residua, detratta la prima rata di € 26.000,00) ad un anno dal rilascio del permesso di costruire;
 - 3^ rata: 30% dell'importo (o importo residuo) a due anni dal rilascio del permesso di costruire e comunque contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, se precedente a tale scadenza dei due anni;
 - tale disciplina non si applica agli interventi onerosi attuati con la DIA che, pertanto, risultano esclusi dalla possibilità di rateizzazione come sopra precisata;
 - l'accesso alla rateizzazione resta altresì subordinato alla previa accensione, da parte dell'interessato - richiedente il titolo edilizio, di fidejussione bancaria o di polizza fideiussoria (dell'importo corrispondente alla somma oggetto di rateizzazione) che dovrà coprire un arco di tempo pari a ventiquattro mesi e dovrà comunque contenere, in deroga alle condizioni generali e particolari, le clausole indicate nello schema allegato sub A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 11.04.2002;
- 6) **DARE ATTO CHE** sono già stati istituiti nei documenti di previsione dell'Ente, capitoli per l'accertamento in entrata delle somme rivenienti da monetizzazione di standard e di parcheggi conseguenti all'applicazione della Legge regionale n. 14/2009 e ss.mm.ii. sul Titolo 4 Tipologia 200 Categoria 3, e più precisamente:
- al Capitolo n. 13333 rubricato “Entrate derivanti dai contributi Piano Casa per monetizzazione degli standard, ex art. 5, comma 3, L.R. 14/2009 - S. Cap.15876”;
 - al Capitolo n. 13334 rubricato “Entrate derivanti dai contributi per monetizzazione dei parcheggi Piano Casa, ex art. 5, comma 4, L.R. 14/2009 - S. Cap.15877”;
- 7) **DEMANDARE** alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata gli atti conseguenti al presente provvedimento;
- 8) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 9) **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 e ss. mm. ii.:
- ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente per territorio, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971;

10) PUBBLICARE ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 33/2013, il presente provvedimento e gli atti tecnici allo stesso allegati sul sito istituzionale del comune, nella Sezione "Amministrazione trasparente";

11) DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

Protocollo Informativo n. 68700 del 22.3.2016

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale d. Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

Alla Avvocatura Comunale
c.a. Avv. Augusto Farnelli

SEDE

e, p.c. al Sig. Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata
Direttore Generale
Direttore Settore SUE

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta parere inerente la competenza alla individuazione delle aree da acquisire a titolo di *standard* urbanistici nei casi di interventi edilizi autorizzabili mediante permesso di costruire in, applicazione delle LL.RR. n. 33/2007 e ss.mm.ii. e 14/2009 e ss.mm.ii.

Come noto le più recenti normative in campo urbanistico-edilizio hanno introdotto misure di liberalizzazione ed agevolazione per gli interventi di natura edificatoria, anche allo scopo di fornire sostegno al settore delle costruzioni in campo civile.

In particolare la Legge regionale 33/2007, così come integrata con la L.R. n. 16 del 7.4.2014 (art. 2), introduce, all'art. 8 bis, la possibilità per i Comuni di consentire mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, onde favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente.

D'altro canto la Legge regionale n. 14/2009 e ss.mm.ii. "*Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale*" promuove il rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché con le norme di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici.

Entrambi i provvedimenti normativi statuiscono che ove gli interventi edilizi ivi contemplati comportino incremento di carico urbanistico (per via di incrementi volumetrici e/o per via del cambiamento di destinazione d'uso) il rilascio del provvedimento autorizzatorio resti subordinato, fra l'altro, alla verifica della dotazione degli *standard* pubblici come previsti dal D.M. 1444/68 e dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. Inoltre, ove dalla verifica emerga l'impossibilità di raggiungere le quantità minime previste per Legge, le norme regionali consentono che l'Amministrazione comunale autorizzi gli interventi edilizi precisando come altrimenti siano soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature (*standard*), anche accedendo ad ipotesi di monetizzazione.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

Il Comune di Bari, dal canto proprio, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 18.06.2015 si è inserito nel solco tracciato dal legislatore regionale con la L.R. 16/14 e - nel disciplinare i mutamenti di destinazione d'uso in attuazione della norma regionale citata - ne ha definito l'applicazione per le zone produttive, previste dagli artt. 39 e 50 delle NTA del PRG, a condizione che siano assicurati, fra l'altro, gli *standard* pubblici come previsti dal D.M. 1444/68 e dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii o l'importo dovuto per la loro monetizzazione, ove non sia possibile reperirli nelle immediate vicinanze.

L'articolato normativo sopra precisato pone alcune criticità applicative connesse per un verso alla difficoltà per l'Amministrazione di acquisire al patrimonio dell'Ente quantità di spazi per *standard* di modeste dimensioni (poco utili in relazione alle necessità per cui le dette superfici sono previste dalla normativa di settore e - peraltro - "polverizzate" sul territorio con evidenti riflessi in termini di responsabilità dell'Ente per la manutenzione e la custodia del bene, anche ai sensi dell'art. 2051 Codice Civile); circostanza che si prospetta ogni qualvolta l'applicazione delle norme sopra precisate sia riferita a singole unità immobiliari o comunque ad interventi di ampliamento di edifici esistenti o di limitata estensione (in termini volumetrici). Per altro verso il tema si pone di difficile soluzione anche quando l'intervento insediativo sia caratterizzato da notevole rilevanza così che la cessione di aree per *standard*, ove proposta dall'istante, comporta l'acquisizione di aree di significativa estensione.

La problematica connessa alla prima ipotesi (interventi di modesta estensione) potrebbe essere risolta assumendo un indirizzo che definisca una soglia minima (che l'ufficio ha stimato congrua nel limite dei 200 mq) al di sotto del qual valore la monetizzazione degli *standard* - secondo le aliquote delle aree fabbricabili, così come disposto dalla Giunta Comunale in data 13 Maggio 2014 con deliberazione n. 290 avente per oggetto "Approvazione dei valori delle aree fabbricabili" e dalla successiva determina dirigenziale n. 130/2014 (avente per oggetto "Approvazione Adeguamento dei valori per la monetizzazione degli standards da cedere in relazione al Piano Casa - L.R. n. 14/2009 e ss.mm.ii.") - tenga luogo della cessione.

Viceversa, nel caso in cui la cessione riguardi aree di significative dimensioni, nasce la difficoltà di individuare quale sia l'Organo competente ad accettare la cessione, ciò in forza di un quadro normativo in cui disposizioni nazionali e regionali si sovrappongono in maniera talvolta incongruente.

Più precisamente, l'art. 42 del D. Igvo 267/00 investe il Consiglio Comune della competenza degli acquisti e delle alienazioni immobiliari (cfr. p.to sub I comma 2); d'altro canto le recenti innovazioni in materia urbanistica introdotte a livello statale con la disposizione del comma 13 dell'art. 5 della L. 106/2011 (di conversione del Decreto n. 70/2011) e perfezionate a livello regionale con la legge 21 del 13.08.2011 (cfr. art. 10) hanno determinato che l'adozione e l'approvazione dei Piani Urbanistici Esecutivi avvengano in Puglia con provvedimenti della Giunta comunale, ove detti strumenti attuativi risultino conformi al Piano Regolatore Generale.

L'innovazione, pur nell'incongruenza con il D. Igvo 267/00, sembra spingere nella direzione di ritenere che la competenza alla localizzazione ed acquisizione delle aree per *standard* in ambito di pianificazione attuativa sia



COMUNE DI BARI

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

stata trasferita alla Giunta comunale, quanto meno nel caso in cui si tratti di interventi conformi allo strumento urbanistico generale.

Così stando le cose risulta a chi scrive sussistere una incertezza normativa quando, come nel caso in esame, la cessione e l'acquisizione delle aree non siano mediate dalle preve adozione ed approvazione di un PUE ma siano viceversa indotte dall'applicazione di norme speciali e/o straordinarie; queste ultime, superando il regime urbanistico-edilizio del Piano Regolatore in forza di esigenze di carattere generale, ricollegano la cessione di aree al rilascio "diretto" del permesso di costruire.

In buona sostanza non pare scontato quale sia l'Organo preposto alla assunzione della decisione conclusiva circa l'acquisizione o meno di aree nel caso del rilascio di singolo permesso di costruire quando al titolo edilizio medesimo sia associata la cessione di superfici a *standard* di significativa dimensione, tale cioè da proporre scelte che non possono essere sottratte dalla valutazione discrezionale politica, finalizzata alla sintesi di diversi interessi pubblici.

Ulteriore elemento di complessità è determinato dalla norma, di rango edilizio, dell'art. 28 bis del DPR 380/01 che, nell'introdurre il "permesso di costruire convenzionato" richiama la competenza del Consiglio comunale ogni qual volta l'esecuzione di un'iniziativa edilizia comporti prestazioni che vanno oltre il mero adempimento degli obblighi conformativi di norma urbanistica e di quelli economici di corresponsione del contributo di costruzione. In particolare il Testo Unico per l'edilizia statuisce che con la stipula della convenzione siano identificate le cessioni di aree anche al fine di utilizzo dei lotti edificatori (cfr. p.to a, comma 3, art. 28 bis) ed al comma 2 precisa che la convenzione deve essere approvata dal Consiglio comunale. Anche la circostanza che l'art. 28-bis sia stato introdotto nell'ordinamento con la legge n. 164/2014 - e pertanto in data successiva alle innovazioni in materia urbanistico-edilizia in relazione all'approvazione dei piani urbanistici - non semplifica il quadro di riferimento. Il criterio cronologico della successione di norme porta infatti a valutazioni confliggenti rispetto a quelle che si otterrebbero applicando un criterio di specialità.

D'altro canto non può sottacersi che spostare l'emissione dell'atto autorizzativo verso livelli politici consiliari porta ad una maggiore complessità della gestione dei titoli edilizi con il concreto rischio di dilatazione dei tempi di approvazione delle iniziative - a scapito dei principi di efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 1, della L 241/90 - cui consegue l'eventualità di vanificare la "ratio" stessa delle norme regionali, finalizzate al sostegno del settore edilizio in un periodo di crisi.

Sulla base di quanto sopra precisato si chiede a codesto ufficio di volere fornire parere in merito a quale sia l'Organo competente a stabilire la soglia minima al di sotto della quale la monetizzazione tiene luogo della cessione per gli *standard* e, nei casi in cui la soglia sopra precisata sia superata, se la competenza alla acquisizione delle aree cedute per *standard* al patrimonio dell'Ente debba essere ascritta al Consiglio comunale secondo le disposizioni del D. Lg.vo 267/00, ovvero alla Giunta comunale vertendo di materia urbanistica ovvero, ancora, al



COMUNE DI BARI

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

Dirigente. In quest'ultima eventualità si chiede in forza di quale disposizione la competenza debba essere associata al Dirigente, stante la difficoltà per lo scrivente di rintracciare un riferimento normativo in merito, se non quello dal DPR 380/01 relativo alla competenza dirigenziale al rilascio dei Permessi di Costruire.

Si resta in attesa di cortese celere riscontro.

Il Direttore della Ripartizione Urbanistica
Ing. Pompeo Colacicco



COMUNE DI BARI

Avvocatura Civica

Prot.n. **76051** ___Inf

Bari, **31 marzo 2016**

titolo:classe:

risposta a nota n. _____ del _____

allegati:

OGGETTO: Richiesta parere inerente la competenza alla individuazione delle aree da acquisire a titolo di standard urbanistici nei casi di interventi autorizzabili mediante permesso di costruire in applicazione delle LL. RR. 33/2007 e ss.mm.ii. e 14/2009 e ss.mm.ii.

Questo documento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail (art 47 Codice Amm.ne Digitale D. Lgs n. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.

**Al Sig. Direttore Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata**

e, p.c.

**Al Sig. Assessore Urbanistica ed Edilizia
Privata**

Al Sig. Direttore Generale

**Al Sig. Direttore Sportello Unico per
l'Edilizia
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
Privata**

Loro Sedi

Si riscontra Vs. nota prot. n. 68700 del 22.03.2016, recante richiesta di parere giuridico in ordine alla questione emarginata in oggetto per rilevare quanto segue.

La problematica in esame riguarda l'individuazione dell'Organo istituzionale competente ad accettare la cessione di aree a standard di significative dimensioni in caso di interventi edilizi - realizzati ai sensi della L.R. n.33/07 (come integrata dalla L.R. n. 16/14) e dalla L.R. n.14/09- che comportino incremento di carico urbanistico a causa del cambio di destinazione d'uso.

L'oggettiva difficoltà di individuare il Soggetto preposto all'assunzione della determinazione conclusiva circa l'acquisizione o meno di aree nel caso di rilascio di singolo permesso di costruire



COMUNE DI BARI

Avvocatura Civica

associato alla cessione di superfici a standard è causata dalla sovrapposizione di fonti normative di differente rango, non univoche e, pertanto, di non facile coordinamento ed interpretazione.

Tanto premesso in via generale e dando per nota ed acquisita la ricostruzione generale della problematica come puntualmente esposta nella Vs. richiesta, si osserva, in via preliminare, che l'art. 42, comma 2 lett. b) D.Lgs. 267/00 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza limitatamente ai ".....*piani territoriali ed urbanistici...*", mentre la successiva lettera l) prevede che il Consiglio si pronunci in merito ad "*acquisti ed alienazioni immobiliari.....*".

L'assetto delle competenze così delineato sembra essere mutato con l'entrata in vigore del D.L.n. 70/11 (poi convertito in L. n.106/11) - recepito in art. 10 L.R. Puglia n. 21/11 - ove si prevede nelle regioni a statuto ordinario che sia la Giunta Comunale ad approvare i piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale residuando, così, alla competenza consiliare l'approvazione dei piani generali ed attuativi in variante.

Pertanto, in presenza di tali ultimi interventi normativi, sembrava potersi affermare che le acquisizioni ed alienazioni immobiliari fossero di competenza consiliare, salvo che non riguardassero la materia urbanistica che ne determinava l'attrazione alle prerogative di Giunta. La competenza consiliare (relativamente all'individuazione di zone del territorio in cui è possibile operare mutamenti di destinazione d'uso) permaneva in virtù dell'applicazione dell'art. 2 L.R. n.16/14, secondo cui il Consiglio si pronuncia "a monte" in ipotesi di acquisizione di aree a standard nell'ambito di operatività dei mutamenti di destinazione d'uso.

La panoramica normativa finora svolta si arricchisce, però, di un ulteriore elemento di complessità con l'entrata in vigore dell'art. 28 *bis* D.P.R. n. 380/01, introdotto dal D.L. n. 133/14, convertito dalla L. n. 164/14 che ha codificato il "permesso di costruire convenzionato", prevedendo che "*...la convenzione sia previamente approvata dal Consiglio Comunale, salva diversa previsione regionale*"(in Puglia finora non intervenuta).

Tale norma prevede che tale istituto (finalizzato secondo le intenzioni del legislatore a dare attuazione al principio di divieto di aggravamento del procedimento) trovi applicazione nel caso in cui le esigenze di urbanizzazione connesse al rilascio di un titolo edilizio possano essere soddisfatte con una modalità semplificata ed in tali casi la convenzione (da stipularsi nelle ipotesi non tassative di cui al comma 3) approvata con delibera C.C. serve a specificare gli obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico che il soggetto attuatore si assume per poter conseguire il titolo stesso. L'istituto in esame non costituisce una novità assoluta per il nostro ordinamento, bensì rappresenta la generalizzazione di una figura che aveva trovato applicazione in materia edilizia in alcune leggi regionali (L.R. Lombardia n. 51/75, L.R. Piemonte, n.56/77, L.R. Liguria n. 36/97, L.R. Emilia Romagna n. 14/14) laddove al rilascio del titolo si associava un accordo tra P.A. e privato avente ad oggetto spesso le l'adeguamento delle opere di urbanizzazione (sul punto, "*Il permesso di costruire convenzionato: prime note*



COMUNE DI BARI


Avvocatura Civica

sul nuovo art. 28 bis del testo unico dell'edilizia, Fabio Saitta in Relazione al Convegno su Gli effetti del d.l. Sblocca Italia " - Roma 22 gennaio 2015).

Occorre, dunque, verificare l'impatto di tale ultima norma sulla disciplina complessiva soggetta alla nostra disamina ed individuare le ragioni dell'introduzione di tale istituto. Le medesime vanno ricercate nella codificazione formale di uno strumento giuridico idoneo a consentire un equilibrato contemperamento dell'interesse pubblico al rispetto della normativa urbanistica con l'interesse privato alla rapidità ed efficienza della P.A.. *Prima facie*, si potrebbe ritenere che la norma stessa non sia particolarmente innovativa, poiché tale fattispecie risultava già ammessa in forza dell'art.11 L. n. 241/90 e dei principi generali che già permettono l'affiancamento di strumenti convenzionali a provvedimenti imperativi. Però l'adesione a tale lettura sconta la mancata considerazione che l'assoggettamento del P.d.C. convenzionato all'*iter* istruttorio previsto in via ordinaria per il permesso di costruire - in ordine a modalità e termini - comporta una notevole semplificazione (coerente con la *ratio legis*) rispetto ad ogni piano attuativo con vantaggi per il privato attuatore e per l'Amministrazione Comunale nel rispetto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei regolamenti edilizi vigenti. Inoltre, tale fattispecie può trovare applicazione nei casi di permessi di costruire in deroga, consentendo, così, di definire in modo puntuale le condizioni giuridiche cui la deroga stessa è assentita.

Un ulteriore ausilio sulla funzione dell'istituto in esame lo offre un recente intervento dottrinario (*Paolo Urbani, Giurisprudenza Italiana 2015, Utet, pagg. 234 ss.*) secondo cui la figura dell'art. 28 bis si pone in deroga alle disposizioni di piano e rappresenta un meccanismo per semplificare gli interventi in aree per le quali il P.R.G. ne rinvia l'attuazione a piani attuativi che interessano un intero ambito territoriale. Così delineato, il permesso di costruire convenzionato non riguarda l'attuazione edilizia delle previsioni urbanistiche ma si pone in deroga alle disposizioni di piano. Tanto permette di affermare che detto istituto consente di superare le previsioni di piano attraverso una riponderazione dell'interesse pubblico da compiersi in Consiglio Comunale, ove la convenzione è approvata. Conseguenza di quanto detto è che il richiamo al soddisfacimento dell'interesse pubblico coniugato con il contenuto dell'atto convenzionale permettono di ritenere ammissibile (in caso di soluzioni individuali urbanizzative semplificate) una deroga alle prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico generale.

La ricostruzione sinora operata attraverso strumenti normativi e percorsi logici (in assenza di orientamenti giurisprudenziali sul punto, oggi controverso) sembra mantenere intatta, ferma la non univocità di fonti normative non sempre coerenti, la competenza giuntale - come da L.R. Puglia n. 21/11 - per l'adozione dei provvedimenti autorizzatori recanti acquisizione di aree a standard. In caso contrario, ossia di trasferimento della medesima competenza (ulteriore rispetto a quella di cui alla prevista delibera di perimetrazione delle zone) al livello del Consiglio Comunale, si realizzerebbe una sostanziale contraddizione con i citati principi generali di semplificazione amministrativa e di non aggravio dell'*iter*.



COMUNE DI BARI

Avvocatura Civica

Tanto si rassegna per le valutazioni e/o determinazioni di Vostra competenza e si resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti in merito alla questione.


Avv. Augusto FARNELLI



Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2016/00291

del 13 MAGGIO 2016

**OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI PER LA CESSIONE E LA MONETIZZAZIONE DELLE
AREE DA DESTINARE A STANDARD URBANISTICI PUBBLICI E A
PARCHEGGI (L.R. N. 33/2007 E SS.MM.II, L.R. N. 14/2009 SS.MM.II).**

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI
LEGGE.

Bari, 10/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Mario D'Amelio

OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI PER LA CESSIONE E LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARD URBANISTICI PUBBLICI E A PARCHEGGI (L.R. N. 33/2007 E SS.MM.II, L.R. N. 14/2009 SS.MM.II).

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 06/05/2016

Il responsabile

Pompeo Colacicco

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ e vi rimarrà per ____ giorni consecutivi.

Bari,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal _____ al _____.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>